



**COMUNE DI MONTELABBATE**  
 Provincia di Pesaro e Urbino

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta del 28/06/2021

**DELIBERAZIONE N. 50 DEL 28/06/2021**

**OGGETTO: ADOZIONE PEF E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore 19:30 nella sala delle adunanze Consiliari di questo comune, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA	Si	
CONSIGLIERE	PENSERINI RAMONA	Si	
CONSIGLIERE	DAMIANI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	FARONI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	LODI ANDREA	Si	
CONSIGLIERE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
CONSIGLIERE	PATRIGNANI VITTORIA	Si	
CONSIGLIERE	MERCANTINI MARCO	Si	
CONSIGLIERE	GOLINI MAURIZIO	Si	
CONSIGLIERE	MONTAGNA ANITA	Si	
CONSIGLIERE	COLAIANNI MARCO	Si	
CONSIGLIERE	DE MARCHI GIOVANNA	Si	
CONSIGLIERE	SABATTINI CHRISTIAN	Si	

Totale Presenti: **13**

Totale Assenti: **0**

Assume la Presidenza il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di Presidente del Consiglio .  
 Partecipa la Dott.ssa MARIA AURELIA BALDELLI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori: Patrignani Vittoria, De Marchi Giovanna, Colaianni Marco

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Pierluigi Ferraro.

Punto all'Ordine del Giorno n° 7

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - SETTORE CONTABILITA' E FINANZE**

**RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei per il periodo 2018-2021;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) e approvato dall'ARERA;

**RICHIAMATE inoltre:**

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: *“semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della dell'ente coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni territorialmente competente”*;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: *“chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: *“adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani ed alla luce dell'emergenza da covid-19”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: *“adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata dei anche differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: *“aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021” (nel caso di PEF 2021)”*;

VERIFICATO che nella Provincia di Pesaro e Urbino è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge le funzioni indicate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

DATO ATTO che con determinazione n. 10 dell'Assemblea Territoriale d'Ambito n. 1 di Pesaro e Urbino del

22/06/2021 ha validato il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 predisposto per il Comune di Montelabbate;

TENUTO CONTO che il Comune di Montelabbate, per l'anno 2020 si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del Decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge n° 27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 29/09/2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

EVIDENZIATO che:

- nella stessa delibera era stato indicato che per la mancata copertura dei costi 2020, derivati dall'applicazione delle tariffe 2019, ammontante a € 22.395,00 l'Ente si sarebbe avvalso, della facoltà prevista nell'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale "l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

- attraverso la FAQ del 21 gennaio 2021, il MEF ha precisato che per la copertura della somma a conguaglio si sarebbero potute utilizzare anche le risorse del Fondo funzioni fondamentali (art. 106 DL 34/2020);

PRECISATO che, per quanto sopra, l'Ente provvederà a coprire il predetto differenziale di € 22.395,00, utilizzando le risorse assegnate dal Governo con il Fondo Funzioni fondamentali, scomputandola dalla perdita massima per agevolazioni Covid-19 riconoscibile;

TENUTO CONTO che il Piano Finanziario 2021 validato da ATO Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 di Pesaro e Urbino, in data 22/06/2021, ammontante a complessivi € 951.924,00, trasmesso in data 22/06/2021 assunto al protocollo al n. 8453, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- Relazione di accompagnamento ATA Rifiuti
- Relazione di accompagnamento predisposta dal Comune di Montelabbate
- Relazione di accompagnamento predisposta da MARCHE MULTISERVIZI SPA spa (agli atti di ATO Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 di Pesaro e Urbino);
- All. D - Pef 2021;
- Determinazione n. 10 del 22/06/2021 del Direttore di ATA Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 di Pesaro e Urbino;
- Piano Economico Finanziario 2021MTR Arera (Sintesi);

RITENUTO per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati, annessi alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

TENUTO CONTO, inoltre, che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario redatta da ATA Rifiuti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere trasmesso all'ARERA, secondo la tempistica e le modalità previste dalla citata norma;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, validato da ATA Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 di Pesaro e Urbino;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

TENUTO CONTO che nel piano economico-finanziario, tra l'altro, sono state inserite le seguenti componenti aggiuntive:

- **COV<sup>exp</sup><sub>TV</sub>** : componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento € 21.395,00;

- **RCU<sup>TF</sup>** : quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativa alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR, € 8.017,00;

per le quali l'Ente provvederà alla copertura attraverso le somme previste dal Fondo funzioni fondamentali;

EVIDENZIATO che, per quanto sopra, al fine della determinazione delle tariffe il valore totale del PEF deve essere ridotto a € 943.907,00;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori eventuali partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della medesima deliberazione;

EVIDENZIATO che all'articolo 36 comma 4 è indicato *“..Nel rispetto delle disposizioni del comma 688 art. 1 legge 147/2013 il Comune stabilisce i termini di scadenza della Tari con apposita delibera Regolamentare.”* si

fissano di seguito indicate le seguenti date:

30/07/2021

16/09/2021

16/12/2021;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19;

RITENUTO opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 per le Utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente o hanno visto ridurre il loro fatturato;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.L. 34/2020 Decreto Crescita e l'articolo 39 del D.L. 104/2020 Decreto Agosto, con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto "Fondone Covid", destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l'altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune;

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di perdita da agevolazioni TARI;

RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quale ha precisato che: "Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021";

RICHIAMATO, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: "Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.";

RICHIAMATO il D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in particolare l'art. 6, il quale stabilisce espressamente che: "1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed

autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”;

CONSIDERATO che è stato quindi previsto uno stanziamento specifico per la copertura delle agevolazioni TARI legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;

DATO ATTO che gli stanziamenti di cui sopra permettono di rispettare il vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ed evitare aumenti della TARI a carico delle utenze diverse da quelle beneficiarie, difficilmente assorbibili data la generale crisi;

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e dall'articolo 187 del Tuel il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

PRECISATO che alla data della presente Deliberazione:

– non è stato ancora adottato il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per la ripartizione delle somme di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;

– la Fondazione IFEL ha messo comunque a disposizione per gli enti locali una stima del riparto del fondo di 600 ml effettuata in proporzione all'agevolazione massima riconoscibile per le utenze non domestiche di cui all'allegato 3 al DM 1/4/2021, che per il Comune di Montelabbate ammonta a Euro 72.217,00;

EVIDENZIATO che:

– i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021 dividono l'Italia in 4 zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali;

– il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 a tutte le regioni;

– il D.L. 5 gennaio 2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto specifiche misure valide su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio (zona rossa, arancione, gialla) per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021;

il Ministero della Salute ha inserito la Regione Marche:

– in zona arancione dal 17 gennaio 2021 con Ordinanza del 16.01.2021;

– in zona gialla dall'01 febbraio 2021 per decorrenza dei quindici giorni previsti dall'ordinanza del 16.01.2021;

– in zona arancione dal 28 febbraio con Ordinanza del 27.02.2021;

- in zona rossa dal 15 marzo 2021 con Ordinanza del 12.03.2021 prorogata fino al 06 aprile con ordinanza del 26.03.2021;
- in zona arancione dal 07.04.2021 con Ordinanza del 02.04.2021;
- in zona gialla dal 26 aprile 2021 con Ordinanza del 23 aprile 2021;
- in zona bianca dal 21 giugno 2021 con Ordinanza dell'18 giugno 2021

RICHIAMATA la nota IFEL del 16 giugno 2021 (Agevolazioni TARI per utenze non domestiche) che interpreta le sopra richiamate norme nel senso che possono essere concesse agevolazioni TARI:

- per tutte le utenze domestiche e non domestiche con utilizzo della quota residua del c.d. Fondone 2020;
- per le utenze non domestiche con utilizzo delle risorse ex art. 6 del dl 73/2021;
- per le utenze domestiche con utilizzo dell'assegnazione del "fondo di solidarietà alimentare" ex art. 73 del dl 73/2021;

*- "Per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, effettivamente l'art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività". Tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell'agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso (su base annua tra il 2020 e il 2019, oppure tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019), la cui misura è stata, ad esempio, considerata ai fini di altre misure di sostegno ed agevolazioni è in almeno il -30%. 2 La scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa. Inoltre, in presenza di eventuali conguagli dovuti alla determinazione dei PEF secondo il metodo ARERA avviato dal 2020, si ritiene ammissibile – per concorde orientamento del tavolo di confronto ex art. 106 dl 34/2020 – anche l'applicazione di una quota di agevolazione generalizzata (sempre con riferimento alle UND), mirante ad evitare che in un contesto emergenziale si debba esporre un aumento di qualche rilievo per via del passaggio al nuovo regime di calcolo dei costi del servizio rifiuti";*

RITENUTO, in considerazione delle chiusure/sospensioni/restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, di voler applicare le seguenti agevolazioni:

a. agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 100% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività:

- Musei, associazioni, biblioteche, scuole, edifici di culto
- Distributori, impianti sportivi
- Alberghi con Ristorazione
- Alberghi senza Ristorazione
- Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie
- Barbieri, estetiste, parrucchieri;
- Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
- Birrerie, hamburgerie, mense;
- Bar, caffè, pasticceria;

b. agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 40% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività:

- Attività artigianali di produzione di beni specifici

- c. agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 30% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività:
- Autorimesse magazzini senza vendita diretta
  - Esposizioni, autosaloni
  - Case di cura e riposo
  - Uffici, agenzie, studi professionali
  - Att. Artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbri
  - Carrozzerie, autofficine, elettrauto
  - Att. Industriali con capannoni di produzione
  - Ortofrutta, pescherie, fiore piante, pizza al taglio;

PRECISATO di dare corso d'ufficio all'applicazione delle agevolazioni di cui al punto a), b) e c) alle utenze non domestiche attive alla data del 01/01/2021 secondo l'attività prevalente svolta così come presenti nella banca dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell'utenza. Si precisa sin d'ora che eventuali casi non emersi dal controllo d'ufficio saranno ammessi al beneficio su istanza di parte da presentarsi entro il 15/12/2021;

PRECISATO che le suddette agevolazioni deliberate dall'Ente con il presente atto non concorrono nel cumulo previsto dall'articolo 28 del regolamento TARI vigente;

PRECISATO altresì che, nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere per effetto dei dati ufficiali – nella considerazione che le stime delle risorse spettanti a questo ente di cui all'articolo 6 D.L. n. 73/2021 sono effettuate in base ad una simulazione effettuata da IFEL - siano superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi in base al citato art. 6 D.L. n. 73/2021 per le agevolazioni stesse, le agevolazioni di cui al punto a), b) e c) si procederà alla copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, nei limiti del rispetto dell'equilibrio di bilancio;

RICHIAMATA la nota IFEL del 16 giugno 2021 (Agevolazioni TARI per utenze non domestiche) che interpreta che possono essere concesse agevolazioni TARI alle utenze domestiche con la quota residua del c.d. Fondone 2020;

RITENUTO, in considerazione della crisi economica a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, di voler applicare le agevolazioni:

- a. agevolazione riconosciuta d'ufficio della quota variabile per le utenze domestiche come segue:
- utenza domestica con 4 occupanti – riduzione del 15%
  - utenza domestica con 5 occupanti – riduzione del 20%
  - utenza domestica con 6 o più occupanti – riduzione del 30%;

RITENUTO necessario stabilire le riduzioni della quota variabile nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i centri di raccolta, per i seguenti materiali: carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e alluminio;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale



per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del 28.06.2021;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12/01/2021 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011) e del Dup 2021/2023;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

VISTO l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tecnico e del Settore Contabilità e Finanze, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

#### PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di prendere atto, ai sensi delle vigenti disposizioni, del contenuto del Piano finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati in allegato alla presente deliberazione;

3) di rettificare la delibera di C.C. n. 58 del 29/12/2020 relativa al PEF 2020 nella parte che disponeva che ai sensi dell'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale "l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 poteva essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021", dando atto che il conguaglio totale sarà effettuato con l'utilizzo delle risorse vincolate dal "Fondo funzioni fondamentali" di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020;

4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 come riportate nell'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. del 27/03/2020, specificate in premessa;

6) di prevedere, in considerazione delle chiusure/sospensioni/restrizioni/ridimensionamento per calo della

domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, le seguenti agevolazioni:

a) agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 100% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività:

- Musei, associazioni, biblioteche, scuole, edifici di culto
- Distributori, impianti sportivi
- Alberghi con Ristorazione
- Alberghi senza Ristorazione
- Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie
- Barbieri, estetiste, parrucchieri;
- Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
- Birrerie, hamburgerie, mense;
- Bar, caffè, pasticceria;

b) agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 40% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività:

- Attività artigianali di produzione di beni specifici

c) agevolazione riconosciuta d'ufficio nella misura del 30% della quota variabile per le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti tipologie di attività:

- Autorimesse magazzini senza vendita diretta
- Esposizioni, autosaloni
- Case di cura e riposo
- Uffici, agenzie, studi professionali
- Att. Artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbri
- Carrozzerie, autofficine, elettrauto
- Att. Industriali con capannoni di produzione
- Ortofrutta, pescherie, fiore piante, pizza al taglio

7) di dare corso d'ufficio all'applicazione delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) e c) alle utenze non domestiche attive alla data del 01/01/2021 secondo l'attività prevalente svolta così come presenti nella banca dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell'utenza. Si precisa sin d'ora che eventuali casi non emersi dal controllo d'ufficio saranno ammessi al beneficio su istanza di parte da presentarsi entro il 15/12/2021;

8) di prevedere, in considerazione della crisi economica a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, di voler applicare le seguenti agevolazioni:

agevolazione riconosciuta d'ufficio della quota variabile per le utenze domestiche come segue:

- utenza domestica con 4 occupanti – riduzione del 15%
- utenza domestica con 5 occupanti – riduzione del 20%
- utenza domestica con 6 o più occupanti – riduzione del 30%;

9) di dare corso d'ufficio all'applicazione delle agevolazioni di cui al punto precedente alle utenze domestiche attive automaticamente secondo la banca dati dell'anagrafe del Comune;

10) di precisare che le suddette agevolazioni deliberate dall'Ente con il presente atto non concorrono nel cumulo previsto dall'articolo 28 del regolamento TARI vigente;

11) di stabilire i seguenti termini di scadenza della Tari come sotto indicato:

- 30/07/2021 – 1^ rata
- 16/09/2021 – 2^ rata

16/12/2021 – 3<sup>a</sup> rata;

12) di stabilire una riduzione per il recupero di € 0,03 al chilo nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i centri di raccolta, per i seguenti materiali: carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e alluminio;

13) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

14) di trasmettere il presente atto alla società Marchemultiservizi Spa e alla società Aspes Spa per gli adempimenti di competenza;

15) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza e la necessità immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PRESO ATTO** della sopra riportata proposta, che si intende qui integralmente riportata anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 – bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati alla presente;

**UDITA** la relazione sulla proposta in oggetto effettuata dall' Assessore esterno Pierluigi Ferraro e dall' assessore Faroni che sottolineano di essere riusciti ad azzerare l'aumento delle tariffe di quest' anno con la bonifica della banca dati a seguito del cambiamento della modalità di tariffazione , passata ad Aspes Spa , in particolare , e con i fondi Covid.

Il primo termine di scadenza del 30 luglio è stato scelto per poter attivare il metodo di pagamento tramite Pago PA, non sarà piu' ammesso il pagamento in un'unica rata perchè le rettifiche andranno nell' ultima rata di dicembre.

Il Consigliere Comunale Golini , in riferimento al conferimento presso ai centri di raccolta differenziata , rileva che sarebbe opportuno che l'utente ricevesse ricevuta scritta di quello che conferisce. Inoltre suggerisce di proporre l'utilizzo di contenitori "mangiatori di plastica" come quelli che si trovano nei paesi nordici che restituiscono subito i centesimi.

L' assessore Faroni risponde che se ne e' personalmente interessato ma risulta troppo oneroso per le ditte. L'assessore Ferraro replica che questa soluzione non la condivide e reputa migliore quella di utilizzare le bottiglie di vetro e la casetta dell'acqua .

Intervengono: l'Assessore Luca Faroni e il Consigliere Maurizio Golini.

La relazione e gli interventi sono registrati su supporto elettronico e sono conservati, in versione integrale, presso la Segreteria Comunale.

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 13;  
Astenuti: 0;  
Voti favorevoli: 13;  
Voti contrari: 0;

Per l'Immediata Eseguibilità si procede con successiva e separata votazione.

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 13;  
Astenuti: 0;  
Voti favorevoli: 13;  
Voti contrari: 0;

**DELIBERA**

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Stante l'urgenza rappresentata degli adempimenti consequenziali, con separata votazione **unanime e favorevole**,

**DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

**Letto, approvato e sottoscritto**

<b>IL PRESIDENTE CINZIA FERRI</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE MARIA AURELIA BALDELLI</b>
---------------------------------------	--

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*